

STATUTO

ORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LECCO LC CORSO PROMESSI
SPOSI 23/O

Numero REA: LC - 323972

Codice fiscale: 03692650132

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.8178 di Raccolta

STATUTO

TITOLO 1

Denominazione, Sede, Durata

Art. 1

E' costituita una società cooperativa sociale di tipo B, di produzione e lavoro, ai sensi della legge 381/91 e successive modificazioni, a mutualità prevalente denominata

"ORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

Alla società, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La società ha sede nel comune di Lecco.

L'organo amministrativo potrà istituire filiali, agenzie e succursali su tutto il territorio nazionale, nonché sopprimerle.

La società avrà durata fino al 31 Dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea straordinaria.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni amministratore e di ogni socio per quanto concerne i rapporti con la società.

Art. 2

La cooperativa non ha fini di lucro ed è ONLUS di diritto.

Essa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile ed è volta a perseguire la funzione sociale della cooperazione riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Pertanto:

- a) non ha finalità di speculazione privata ed intende far partecipare tutti i soci indistintamente ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata;
- b) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- c) riguardo ai rapporti mutualistici applica il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori;
- d) è fatto divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- f) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori, sia durante la vita sociale che dopo lo scioglimento della società;
- g) ha l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della

società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

h) almeno il trenta per cento degli utili netti annuali sarà destinato alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare della stessa;

i) il 3% degli utili netti annuali sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge.

TITOLO 2

Scopo, Oggetto

Art. 3

Lo scopo della cooperativa è quello di:

a) perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il lavoro, quale strumento primario al servizio dell'essere umano per la realizzazione personale ed il conseguimento della liberazione dal bisogno economico;

b) offrire ai lavoratori, i quali aspirino nel contempo ad essere anche degli imprenditori ed a partecipare collettivamente al rischio d'impresa, delle opportunità di impiego tramite la gestione in forma associativa del lavoro, con la finalità di conseguire delle soddisfazioni professionali, morali e materiali derivanti dalla valorizzazione della propria attività lavorativa, creando in particolare delle opportunità di lavoro per quelle categorie di lavoratori che sono maggiormente esposte ai rischi di disoccupazione, di sottoccupazione, di situazioni di precariato, di irregolarità e di sfruttamento;

c) inoltre potrà integrare il principio della mutualità destinando, nell'ambito delle proprie possibilità, delle risorse a fondi di previdenza ed assistenza integrativa, costituendo fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché ristorni mutualistici a favore dei soci secondo le deliberazioni che potranno essere adottate di volta in volta dall'organo amministrativo;

d) partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano aderendo ad una delle associazioni rappresentative del movimento cooperativo aventi diffusione a livello nazionale.

Art. 4

La cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle attività contemplate dal D.P.R. 30/4/1970 n. 602, ed in particolare:

facchinaggio, sgombero di box, solai e cantine, traslochi, trasporto e consegna di merci per conto terzi, movimentazione e stivaggio merci, pulizie, giardinaggio, manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi in genere, gestione di parcheggi di veicoli, autolavaggi, custodia, cura e toelettatura di animali domestici, accalappiacani, attività di netturbini, spazzacamini e simili, servizi di piccola manutenzione, assemblaggi e montaggi di parti e componenti in genere, servizi

di legatoria, servizi di imballaggio e confezionamento, lavori di manovalanza in genere, attività connesse, affini o complementari alle precedenti.

Ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, così come delineato, la cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie ritenute opportune, avvalendosi delle provvidenze e delle agevolazioni previste dalla legge.

Infine potrà assumere - non ai fini del collocamento ed in via non prevalente - sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche simili o complementari alla propria e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione. Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale, e comunque non saranno esercitate nei confronti del pubblico. Pertanto sono espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio, l'intermediazione finanziaria, le attività di cui al Decreto Legislativo n.385/93 e quelle riservate a determinate categorie di soggetti o a soggetti iscritti in appositi albi.

TITOLO 3

Soci

Art. 5

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa si avvarrà prevalentemente dell'opera dei soci.

I soci della cooperativa potranno essere sia persone fisiche che giuridiche.

Almeno il 30% dei soci lavoratori della cooperativa dovranno essere persone fisiche svantaggiate di cui all'art. 4 n. 1 della legge 8/11/1991 n. 381.

Essa potrà anche avvalersi dell'opera di personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze e di collaborazioni professionali prestate da terzi.

La responsabilità dei soci è limitata, ai sensi di legge, al valore della quota del capitale sottoscritto.

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci solo le persone fisiche, aventi la capacità di agire, che possano partecipare ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto della propria attività lavorativa, e segnatamente:

- a) soggetti che esercitino attività lavorative corrispondenti od affini a quelle che sono oggetto dell'attività della cooperativa;
- b) i soci non possono esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa;
- c) i soci possono essere elementi tecnici ed amministrativi privi dei requisiti di cui sopra, ma solo nel limite stretta-

mente necessario al buon funzionamento della società.

Premesso che potranno chiedere di divenire soci della cooperativa tutti coloro che, essendo in possesso dei citati requisiti, per la loro professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione siano in grado di contribuire fattivamente al raggiungimento dello scopo sociale, nel contesto dello spirito sociale e mutualistico che anima la cooperativa saranno particolarmente gradite le candidature a soci da parte di persone economicamente o fisicamente svantaggiate, di studenti, di donne, di disoccupati, di giovani alla ricerca del primo impiego e di tutti coloro in genere che intendano promuoversi socialmente ed economicamente attraverso un serio e costante impegno lavorativo operando con dedizione nel settore socio-sanitario ed assistenziale.

L'ammissione di nuovi soci è disciplinata dall'art. 2528 del Codice Civile ed è finalizzata allo svolgimento dello scambio mutualistico ed alla partecipazione del socio alla vita sociale della cooperativa. Essa deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie di sviluppo di medio e lungo periodo.

Art. 7

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare una domanda scritta all'organo amministrativo specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e numero di codice fiscale;
- b) l'attività svolta e la propria qualifica professionale;
- c) l'indicazione del proprio programma di lavoro;
- d) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, che non potrà essere nè superiore nè inferiore ai limiti previsti dalla legge;
- e) la dichiarazione di impegno ad attenersi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della cooperativa.

L'organo amministrativo, accertati i requisiti di cui al precedente art. 6, delibera con motivazione sulla domanda.

La delibera di ammissione diverrà operante e sarà annotata nel Libro dei soci solo dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato i versamenti di cui al successivo art. 8.

Se detti versamenti non saranno effettuati presso la cassa sociale entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data della delibera di ammissione la delibera stessa diverrà inefficace.

Art. 8

La persona di cui viene accettata la domanda deve:

- a) sottoscrivere almeno una quota, che non dovrà essere inferiore al limite minimo fissato dalle vigenti leggi, e versare l'importo relativo nel termine indicato nell'ultimo comma del precedente art. 7;
- b) versare, per ciascuna quota sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo fissato annualmente dall'assemblea in base alle

riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

c) versare, nel medesimo termine di cui sopra, un importo determinato annualmente dall'organo amministrativo a titolo di rimborso spese forfetario per i servizi amministrativi espletati per l'ammissione del socio.

Solo dopo aver adempiuto a tutti questi obblighi la persona assume lo status di socio.

Art. 9

Il socio che risulta temporaneamente essere non impiegato in modo diretto nell'attività della cooperativa può richiedere all'organo amministrativo l'autorizzazione ad esercitare attività lavorative con altre cooperative e/o a prestare la propria opera a favore di altre imprese.

L'organo amministrativo delibera ad insindacabile giudizio entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 10

Ai soci, quali unici ed effettivi produttori degli eventuali redditi prodotti dalla cooperativa, spettano i residui attivi annuali della gestione, nei limiti di cui all'art. 2514 del Codice Civile, ai sensi del successivo art. 29, sub c).

Art. 11

Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori durante l'esercizio sociale deve essere commisurato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto ed ai risultati economico - finanziari della cooperativa, avendo come riferimento quanto previsto dal regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 12

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno mutualistico ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e da apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo criteri di mutualità, proporzionalmente alla quantità ed alla qualità della prestazione lavorativa resa da ciascun socio.

TITOLO 4

Recesso, Esclusione, Morte del socio

Art. 13

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 14

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 15

L'esclusione è pronunciata con motivazione dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, dei falliti non riabilitati, di quelli in possesso dei requi-

siti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel Libro dei soci.

Art. 16

L'esclusione può inoltre essere deliberata con motivazione dall'organo amministrativo nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti o comportamenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
- b) che si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo nei confronti della cooperativa;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- d) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 del Codice Civile, e/o con il suo comportamento arrechi danno agli interessi della cooperativa;
- e) che subisca condanne penali definitive di cui all'art. 2286 del Codice Civile.

Il provvedimento diventa operante dall'annotazione nel Libro dei soci.

Art. 17

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure, qualora il socio si rendesse irreperibile all'indirizzo conosciuto dalla cooperativa, mediante affissione della relativa delibera dell'organo amministrativo nella sede sociale, dove dovrà rimanere esposta per almeno 30 giorni successivi alla data della delibera stessa.

Art. 18

I soci receduti, esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale al valore nominale, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito vantato nei confronti del socio.

Art. 19

I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio defunto chiederanno per scritto all'organo amministrativo il rimborso delle quote loro spettanti entro e non oltre sei mesi dalla data dell'evento che ha determinato il diritto al rimborso.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso, decorso il termine di prescrizione, saranno annullate ed il relativo ammontare verrà devoluto alla riserva legale.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, un atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di

un unico delegato alla riscossione.

Art. 20

Le quote di cui all'articolo precedente dovranno essere rimborsate entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato l'evento che ha determinato il diritto al rimborso.

Art. 21

In caso di recesso, esclusione o decesso i diritti dei soci, o dei loro eredi per quelli defunti, relativi ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO 5

Strumenti finanziari

Art. 22

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 del Codice Civile, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, destinati unicamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati, rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e dell'art. 111-octies delle disposizioni attuative e transitorie.

Art. 23

Con apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 del Codice Civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 24

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al precedente art. 22 ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 25

Nel caso di scioglimento della cooperativa i titoli di debito e gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione hanno diritto di prelazione nel rimborso, secondo il grado di privilegio loro riconosciuto dalla legge.

TITOLO 6

Patrimonio Sociale e Bilancio

Art. 26

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, del valore nominale di Euro 50,00 ciascuna;
- b) dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 22;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) dalla riserva legale, formata con le quote di residui attivi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- e) da eventuali riserve straordinarie;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di generici rischi o in previsione di oneri futuri;
- g) da qualunque contributo o liberalità che pervenisse alla cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- h) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

In considerazione del carattere mutualistico prevalente della cooperativa, le riserve indivisibili, che concorrono a formare il patrimonio sociale, non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della cooperativa nè all'atto del suo scioglimento.

Art. 27

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci solo nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 28

E' esclusa l'emissione cartacea dei titoli rappresentativi delle quote, in quanto le stesse sono prive di materialità. Nei confronti dei soci e dei terzi fanno pertanto fede unicamente le annotazioni riportate sul Libro dei soci.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari da parte del socio, nè possono essere cedute, a qualunque titolo.

Art. 29

L'esercizio sociale si svolge dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, nei termini fissati dalla legge, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio attenendosi alle disposizioni prescritte dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Gli eventuali residui attivi della gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) alla riserva legale in misura non inferiore al 30%;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/92, nella misura del 3%;
- c) un eventuale dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente;

d) alla riserva straordinaria una quota da determinarsi di volta in volta con delibera dell'assemblea che approva il bilancio, sulla base dell'avanzo netto di gestione risultante dopo aver ottemperato a quanto previsto ai precedenti commi (a) e (b);

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 22;

f) l'eventuale residuo a scopi di mutualità e di cooperazione, da determinarsi dall'assemblea di volta in volta.

TITOLO 7

Organi Sociali

Art. 30

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo.

Art. 31

La cooperativa è retta secondo il sistema previsto per la società a responsabilità limitata, di cui agli artt. 2475 e seguenti del Codice Civile.

Assemblea

Art. 32

Le decisioni di competenza dei soci, di cui all'art. 2479 del Codice Civile, sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del Codice Civile.

Le assemblee possono aver luogo anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'organo amministrativo convoca le assemblee mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione (che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima).

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R., telefax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa l'avviso di convocazione può essere consegnato a mano, controfirmato per ricevuta, può essere pubblicato sul quotidiano "La Provincia di Lecco" e affisso nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, l'intero organo amministrativo e l'intero organo di controllo.

Art. 33

L'assemblea si tiene almeno una volta all'anno.

Essa:

- a) approva il bilancio d'esercizio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) approva i regolamenti interni della cooperativa;

d) delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

In considerazione della particolare struttura organizzativa della cooperativa, della peculiare articolazione dell'oggetto sociale e della materiale difficoltà di poter raccogliere ed ordinare tempestivamente i dati necessari per la predisposizione del bilancio d'esercizio, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata dall'organo amministrativo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, anziché centoventi giorni, segnalandosi ai soci le ragioni della dilazione ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile.

Inoltre si riunisce ogni volta ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo amministrativo, dall'organo di controllo o da almeno un terzo dei soci.

Art. 34

L'assemblea inoltre delibera:

- 1) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- 2) sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
- 3) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- 4) sull'emissione dei titoli di debito e degli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, ai sensi della legge e del presente statuto.

Art. 35

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno di tutti i voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Per le sole deliberazioni concernenti i casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, l'assemblea delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Art. 36

L'assemblea è di norma presieduta dall'amministratore unico, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da altro socio designato dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea nomina il segretario scegliendolo anche tra i non soci.

Le deliberazioni devono constare da un verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio, ai

sensi dell'art. 2480 del Codice Civile.

Art. 37

Per le votazioni si procederà con voto palese mediante il sistema dell'alzata di mano.

Art. 38

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero od il valore delle quote possedute.

Il socio, in qualsiasi caso, può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, ma la rappresentanza non può essere conferita nè ai membri dell'organo amministrativo nè ai membri dell'organo di controllo.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Organo Amministrativo

Art. 39

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui l'assemblea nomini un amministratore unico, questi deve essere scelto esclusivamente fra i soci cooperatori ed è investito dei pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della cooperativa, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ordinari e straordinari che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in via esclusiva all'assemblea.

Egli ha la rappresentanza della cooperativa ed inoltre può nominare dirigenti e procuratori, conferendo loro l'uso della firma sociale e determinandone contestualmente le attribuzioni ed i limiti relativi.

Nel caso in cui invece venga nominato un consiglio di amministrazione, questo deve essere composto di tre o più membri eletti dall'assemblea.

Possono essere eletti amministratori anche soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia composta da soci cooperatori.

Art. 40

Contestualmente all'elezione del consiglio di amministrazione, l'assemblea nomina direttamente il presidente ed il vice-presidente del consiglio di amministrazione, entrambi i quali devono essere in ogni caso dei soci cooperatori.

Per poter essere eletti consiglieri i soci devono essere in regola con i versamenti delle quote sociali sottoscritte e non avere debiti di alcun genere nei confronti della cooperativa.

Art. 41

Ai sensi dell'art. 2387 del Codice Civile, a tutela del buon

funzionamento dell'amministrazione della cooperativa e della adeguata professionalità dell'organo amministrativo investito della responsabilità della gestione dell'impresa mutualistica, nell'interesse precipuo dei soci nonchè dei terzi che, a vario titolo, hanno rapporti economici con la società, tutti coloro che si candidano alla carica di amministratori della cooperativa (amministratore unico o membri del consiglio di amministrazione), ad eccezione di quelli nominati all'atto della costituzione, devono essere di specchiata moralità e possedere una specifica esperienza nella gestione di una società cooperativa, maturata ricoprendo la carica di amministratori, sindaci o dirigenti di una cooperativa per un periodo di almeno due anni.

Oppure devono disporre di un'esperienza professionale in qualità di revisori di società cooperative (ministeriali oppure delle associazioni rappresentative del movimento cooperativo) di almeno tre anni.

In alternativa devono avere un'esperienza come titolari di impresa individuale, ovvero soci amministratori in società di persone, ovvero amministratori, o sindaci o dirigenti in società di capitali, per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 42

L'amministratore unico, o il consiglio di amministrazione, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese, a condizione che siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea ordinaria dei soci.

La mancanza di tale atto autorizzativo determina la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 43

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, telegramma, comunicazione fax, posta elettronica, sms, da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti a mezzo consegna a mano, in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno 24 ore prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e della parità di trattamento dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti con voto palese.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 44

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ordinari e straordinari che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in via esclusiva all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale.

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero agli eventuali amministratori delegati, con firma libera nei limiti della delega loro conferita.

Il consiglio di amministrazione inoltre può nominare dirigenti e procuratori, conferendo loro l'uso della firma sociale e determinandone contestualmente le attribuzioni ed i limiti relativi.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e documenta nella nota integrativa al bilancio la sussistenza della condizione della prevalenza mutualistica, ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.

Per disciplinare il funzionamento interno della cooperativa l'organo amministrativo può elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 45

In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio di amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

In caso di mancanza dell'amministratore unico, su richiesta di qualunque socio, si riunisce senza indugio l'assemblea dei soci per provvedere alla sua sostituzione.

Art. 46

In considerazione dello spirito mutualistico su cui si fonda la cooperativa, ai membri dell'organo amministrativo non viene riconosciuto alcun emolumento per la carica ricoperta.

Tuttavia, in relazione alla loro attività lavorativa, essi potranno ricevere un compenso economico commisurato alla quantità ed alla qualità del lavoro effettivamente svolto a favore della cooperativa, nonché un'indennità per le trasferite effettuate fuori dal comune in cui la società ha sede.

Inoltre spetta loro il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, nonché un'eventuale indennità di quiescenza al termine del mandato.

Organo di controllo

Art. 47

Ove si verificassero i presupposti di cui all'art. 2543, comma 1, del Codice Civile, ovvero qualora sia ritenuta opportuna l'istituzione di tale organo, l'assemblea procede alla nomina

del collegio sindacale.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Nel caso in cui nella compagine sociale vi siano dei soci finanziatori, uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti vengono nominati in via esclusiva dai soci finanziatori.

Il presidente del collegio è eletto direttamente dall'assemblea, a maggioranza dei soci cooperatori.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In considerazione dello spirito mutualistico su cui si fonda la cooperativa, il compenso del collegio sindacale è determinato nella misura minima stabilita dalla tariffa professionale di riferimento del presidente e rimane valido per l'intero mandato.

Art. 48

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società.

I sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere all'organo amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

I sindaci controllano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, che gli amministratori abbiano dato notizia nella nota integrativa dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e verificano che nella nota integrativa al bilancio sia stata documentata la sussistenza della condizione della prevalenza mutualistica di cui all'art. 2513 del Codice Civile.

Art. 49

Ove nominato, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

In considerazione dello spirito mutualistico su cui si fonda la cooperativa, il compenso per l'attività di controllo contabile è determinato nella misura minima stabilita dalla tariffa professionale di riferimento del presidente e rimane valido per l'intero mandato.

Controllo contabile

Art. 50

Il controllo contabile, quando ne ricorrono i presupposti, in assenza del collegio sindacale, è esercitato da un revisore contabile, o, in alternativa, da una società di revisione, ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

In considerazione dello spirito mutualistico su cui si fonda la cooperativa, il compenso per l'attività di controllo contabile è determinato nella misura minima stabilita dalla tariffa professionale di riferimento del revisore contabile o della società di revisione e rimane valido per l'intero man-

dato.

TITOLO 8

Scioglimento e Liquidazione

Art. 51

L'assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 52

In caso di scioglimento della società il patrimonio netto di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e degli eventuali dividendi maturati e non ancora distribuiti, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO 9

Disposizioni Generali

Art. 53

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra questi e la società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali la legge non prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte mediante tentativo di conciliazione da esperire presso un Organismo di Conciliazione di diritto italiano avente sede nel territorio della Regione Lombardia.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco; gli arbitri così nominati individueranno al loro interno il Presidente.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Art. 54

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme del Codice Civile e le disposizioni delle leggi speciali sulle società cooperative rette secondo i principi della mutualità prevalente.

F.to: Rosario Cavo; Ciarlelli Rosangela; Bazzi William; Fabrizio Cimei Notaio.

Copia informatica conforme all'originale cartaceo ai sensi

dell'articolo 22 comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82.

Si rilascia ad uso Registro Imprese di Lecco.

Lecco, due febbraio duemiladiciassette.

Fabrizio Cimei Notaio.